



**COMUNICATO UFFICIALE**  
**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**N. 4/24**  
**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Composta da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'Angelo – Vice Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel giudizio iscritto ai nn. 2/24 RG.CSA e 7/24 RG.GS promosso dalla ASD XXXXX, in persona del Presidente pro tempore, XXXXX, difesa dall'Avv. Mariarosaria De Simone avverso il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo GS 7/24 pubblicato il 01.03.2024

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto depositato il 31.05.2024, la ASD XXXXX come sopra rappresentata, proponeva ricorso dinanzi la Corte Sportiva d'Appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale 7/24, pubblicato il 01.3.2024, assunto al termine del procedimento scaturito dal reclamo presentato dall'odierna ricorrente per presunte irregolarità riscontrate in occasione del Campionato Italiano assoluto svoltosi a Riccione il 12.01.2024.

All'udienza del 18.06.2024 tenutasi con modalità telematica, presente il difensore e la ricorrente, la Corte, in via preliminare, rilevava l'omesso versamento della tassa di reclamo così come previsto dall'art. 56 del Regolamento di Giustizia oltre alla tardività della impugnazione presentata ben oltre i termini regolamentari.

Il difensore della parte istante, riservandosi di provvedere al pagamento della tassa di reclamo, si riportava al ricorso insistendo per l'accoglimento.

La Corte si riservava la decisione.

Ora, è noto che l'art. 56 del Regolamento di Giustizia stabilisce espressamente che il pagamento della tassa per l'accesso ai servizi di giustizia è condizione di ricevibilità dell'atto introduttivo del giudizio.



Nel caso che ci occupa, come rilevato dalla Corte in occasione dell'udienza del 18.06.2024, la istante ha adito la Corte Federale d'Appello senza il preventivo e necessario versamento della tassa di reclamo, né vi ha provveduto successivamente come preannunciato in sede di discussione.

Con comunicazione del 26.06.2024, la segreteria degli organi di giustizia rappresentava infatti che nulla risultava versato dalla ricorrente.

Ne consegue che, in difetto del versamento del contributo, tenuto conto del disposto di cui all'art. 56 del Regolamento di Giustizia sopra citato, il reclamo deve dichiararsi irricevibile.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che l'istante ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato il 01.03.2024 solamente con il ricorso depositato dinanzi la Corte Sportiva d'Appello il 31.05.2024 e dunque ben oltre il breve termine di cui all'art. 48 undecies del Regolamento di Giustizia, per cui il ricorso, anche ammesso e non concesso, sarebbe comunque tardivo.

### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto ai numeri 2/24 RG.CSA e 7/24 RG.GS, dichiara il ricorso irricevibile.

Così deciso in Roma, 18 giugno 2024

Il Segretario

Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni